

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. il D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “TR.IN.CO.N.E. s.r.l.” per l’impianto IPPC 5.3 dell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in Pozzuoli (NA) in Via Montenuovo Licola Patria, 146;
- b. che con nota acquisita al prot. 680798 del 29/10/2018 e successivamente integrata con nota acquisita al prot. 772387 del 05/12/2018, la società ha trasmesso domanda di modifica non sostanziale per l’impianto di cui al punto precedente;
- c. che con nota acquisita al prot. 85581 del 07/02/2019, la società ha chiarito che i rifiuti prodotti saranno gestiti nella modalità deposito temporaneo e poi saranno inviati fuori sito, presso impianti di trattamento regolarmente autorizzati.

RILEVATO

- che la richiesta di modifica da ultimo citata riguarda:
 - sostituzione dell’attuale nastro trasportatore adibito allo scarico del rifiuto miscelato, con un sistema di scarico specifico munito di una coclea a vite;
 - aggiunta di una ulteriore fase grigliatura di tipo “fine” – linea rifiuti liquidi;
 - inserimento di una cappa di aspirazione all’interno del laboratorio a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano nel laboratorio. La cappa è munita di filtro a carboni attivi e non necessita di un camino di estrazione. Tale attività, ad esclusivo supporto al laboratorio aziendale, è ritenuta poco significativa ai fini dell’immissione in atmosfera, in quanto ricade nella parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Allegato IV – Parte I “Impianti ed attività di cui all’art. 272, comma 1”;
 - produzione di nuove tipologie di rifiuti;
 - aggiornamento delle planimetrie con l’indicazione di nuove griglie sul piazzale esterno per la raccolta delle acque meteoriche, l’aggiunta di ulteriori griglie di raccolta all’interno all’interno e in corrispondenza degli ingressi del capannone e la

dismissione di alcuni pozzetti di raccolta di acque di gronda, non più funzionali al sistema di convogliamento. Tali richieste di variante non apportano alcuna modifica alla rete fognaria esistente che resta identica a quella già autorizzata in A.I.A.

CONSIDERATO

a. che, sulla base di quanto dichiarato nell'istanza di modifica e dell'istruttoria svolta, le varianti proposte non produrranno alcun effetto significativo sull'ambiente e non altereranno in alcun modo il ciclo produttivo e i quantitativi di rifiuti autorizzati;

b. che, conformemente a quanto previsto dal D.D. n. 925 del 06/12/2016, la modifica richiesta è da considerarsi non sostanziale soggetta a sola comunicazione;

RITENUTO di prendere atto, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, dell'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i., presentata dalla società "TR.IN.CO.N.E. s.r.l." per l'impianto IPPC 5.3 dell'allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in Pozzuoli (NA) in Via Montenuovo Licola Patria, 146 ed acquisita al prot. 680798 del 29/10/2018 e successivamente integrata,

sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento del Responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono ai sensi della vigente normativa in materia situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di prendere atto, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, dell'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i., presentata dalla società "TR.IN.CO.N.E. s.r.l." per l'impianto IPPC 5.3 dell'allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in Pozzuoli (NA) in Via Montenuovo Licola Patria, 146 ed acquisita al prot. 680798 del 29/10/2018 e successivamente integrata;

2. di precisare che la modifica autorizzata consiste in:

- sostituzione dell'attuale nastro trasportatore adibito allo scarico del rifiuto miscelato, con un sistema di scarico specifico munito di una coclea a vite;
- aggiunta di una ulteriore fase grigliatura di tipo "fine" – linea rifiuti liquidi;
- inserimento di una cappa di aspirazione all'interno del laboratorio a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano nel laboratorio. La cappa è munita di filtro a carboni attivi e non necessita di un camino di estrazione. Tale attività, ad esclusivo supporto al laboratorio aziendale, è ritenuta poco significativa ai fini dell'immissione in atmosfera, in quanto ricade nella parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Allegato IV – Parte I "Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1";
- produzione di nuove tipologie di rifiuti che saranno gestiti nella modalità deposito temporaneo e poi saranno inviati fuori sito, presso impianti di trattamento regolarmente autorizzati. Le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione del deposito temporaneo dovranno essere conformi a

quanto indicato nell'art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e nella Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 386 del 20/07/2016;

- aggiornamento delle planimetrie con l'indicazione di nuove griglie sul piazzale esterno per la raccolta delle acque meteoriche, l'aggiunta di ulteriori griglie di raccolta all'interno all'interno e in corrispondenza degli ingressi del capannone e la dismissione di alcuni pozzetti di raccolta di acque di gronda, non più funzionali al sistema di convogliamento. Tale variante non apporta alcuna modifica alla rete fognaria esistente che resta identica a quella già autorizzata in A.I.A.;

3. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 680798 del 29/10/2018 e successivamente integrata;

4. **di precisare** che la documentazione tecnica trasmessa in uno all'istanza di modifica che costituisce parte integrante del presente provvedimento, integra e aggiorna il rapporto tecnico allegato al D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i. Resta fermo il piano di monitoraggio e controllo che, in virtù della modifica autorizzata non necessita di alcuna variazione;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituiti dall'A.I.A.;

6. **di precisare** che, prima della realizzazione della modifica di cui al presente atto, la società dovrà adeguare la polizza fideiussoria stipulata in occasione del rilascio dell'A.I.A. di cui al D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i., includendo anche i rifiuti prodotti, con riferimento alla quantità massima stoccabile contemporaneamente nell'impianto, secondo quanto indicato nella DGR 386/2016. Dell'avvenuto adeguamento dovrà essere dato riscontro a questa UOD;

7. **di prescrivere** che, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, la società presenti istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 61 del 22/03/2017 e s.m.i., per l'adeguamento della gestione dell'impianto alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE;

8. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

9. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

11. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

12. **di notificare** il presente provvedimento alla "TR.IN.CO.N.E. s.r.l." con sede legale in Pozzuoli (NA), via Montenuovo Licola Patria, 146;

13. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pozzuoli (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ATO2, alla Soprintendenza Archeologia della Campania, Alla Soprintendenza Belle Arti e

Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
14. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo